



ENERZIA LIBERA

Sen. Claudio Fazzone

Presidente 8^a Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
Senato della Repubblica
claudio.fazzone@senato.it

Sen. Lorenzo Basso

Vicepresidente 8^a Commissione
lorenzo.basso@senato.it

Sen. Gianni Rosa

Vicepresidente 8^a Commissione
gianni.rosa@senato.it

Sen. Gabriella Di Girolamo

Capogruppo Movimento 5 Stelle 8^a Commissione
gabriella.digirolamo@senato.it

Sen. Silvia Fregolent

Capogruppo Azione – Italia Viva 8^a Commissione
silvia.fregolent@senato.it

Sen. Tilde Minasi

Capogruppo Lega 8^a Commissione
clotilde.minasi@senato.it

Sen. Roberto Rosso

Capogruppo Forza Italia 8^a Commissione
roberto.rosso@senato.it

Sen. Eitelwardo Sigismondi

Capogruppo Fratelli d'Italia 8^a Commissione
etelwardo.sigismondi@senato.it

commissione8@senato.it

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messagingpec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

Bologna, 16 maggio 2023, prot. n. 56

Oggetto: audizioni della Commissione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente *Disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica*. Memoria di Energia Libera

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

desidero esprimermi il nostro ringraziamento per averci consentito di depositare la seguente memoria nell'ambito del ciclo di audizioni avviato dalla Commissione in relazione all'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Energia Libera, Associazione fondata nel 2012, rappresenta importanti imprese attive nella produzione e vendita di energia elettrica e gas che hanno nei loro piani di sviluppo significativi investimenti in innovazione, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile. Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia in ambito associativo che con l'intera comunità dell'energia.

In quest'ottica di pieno sostegno alla liberalizzazione, esprimiamo di seguito alcune considerazioni sullo schema di decreto ministeriale in questione.

Contesto e misure in discussione

La Legge Concorrenza 124/17, come da ultimo modificata e in coordinamento con quanto precedentemente indicato dal D.L. 152/21, ha disposto il superamento del regime di maggior tutela per i consumatori domestici di elettricità entro il 1 gennaio 2023, prevedendo al contempo un periodo transitorio di permanenza della maggior tutela, finalizzato a consentire nel corso del 2023 la preparazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici, da svolgersi entro il 10 gennaio 2024.

Parallelamente, il legislatore ha definito nel D.Lgs. 210/21, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944, una specifica e piuttosto ampia categoria di clienti vulnerabili¹, i quali anche al termine del regime di maggior tutela, continueranno ad aver diritto una

¹ L'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 210/21 definisce clienti vulnerabili nel settore elettrico:

- i titolari di bonus elettrico per condizioni economicamente svantaggiate o perché in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettro-medicali;
- i clienti presso i quali sono presenti persone in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettro-medicali;

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

specifica tutela di prezzo (a condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - **ARERA**), che tutti i fornitori di energia elettrica del mercato saranno tenuti ad offrire loro. Successivamente, il già citato D.L. 152/21 (art. 16-ter, comma 3), ha prorogato in via transitoria il regime di maggior tutela per i clienti vulnerabili, nelle more della definizione delle condizioni economiche a loro dedicate.

In questo contesto, lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, trasmesso al Parlamento nei giorni scorsi, rappresenta l'atto prodromico all'intero processo.

Considerazioni circa le proposte contenute nello schema di decreto

Fin dalla sua nascita, Energia Libera si è posta l'obiettivo della liberalizzazione dei mercati energetici, nella convinzione che solo la piena concorrenza garantisca la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti per le famiglie e le imprese, la salvaguardia degli investimenti effettuati e la realizzazione di quelli programmati, l'innovazione tecnologica e i più alti livelli di qualità del servizio.

Si apprezza pertanto che il Governo intenda confermare la scadenza fissata per l'organizzazione delle procedure competitive per l'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali (**STG**) per i clienti domestici, già oggetto di numerose proroghe. Si condividono inoltre le caratteristiche generali del disegno regolatorio delle aste, che replicano – pur nella necessità di qualche affinamento regolatorio da definire di concerto con l'ARERA - la positiva esperienza registrata per le microimprese. Tra queste sono sicuramente fondamentali per garantire un esito pluralistico e concorrenziale del processo:

- la fissazione di un tetto al numero di aree aggiudicabili da un singolo operatore, e
- la durata limitata del STG con la possibilità che al termine di questo periodo, in mancanza di scelta esplicita, il cliente resti in fornitura con il venditore alla sua migliore offerta.

A fronte di questi elementi positivi apprendiamo tuttavia con preoccupazione che il decreto escluderebbe dall'assegnazione del STG i clienti vulnerabili. A nostro avviso e come evidenziato anche nel Parere predisposto dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (**AGCM**), la previsione di mantenere in vita il servizio di maggior tutela per servire questa categoria di clienti – pur se nelle more della definizione della tariffa a loro dedicata – rischia di compromettere il raggiungimento di un assetto finale di mercato realmente concorrenziale, che rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti dal percorso di liberalizzazione.

In primis, occorre considerare che l'ampia definizione di clienti vulnerabili adottata nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 210/21, includendo anche tutti i consumatori oltre i 75 anni di età senza alcun limite di reddito o comprovati problemi di salute, comporterebbe l'esclusione dalle prossime procedure competitive di circa la metà della platea di clienti domestici ancora serviti in regime di maggior tutela, riducendo pertanto in maniera considerevole l'impatto di questo passaggio sul livello di concentrazione del mercato.

-
- i clienti che rientrano tra i soggetti con disabilità da L. 104/1992;
 - le utenze ubicate in isole minori non interconnesse;
 - le utenze ubicate in strutture abitative di emergenza per eventi calamitosi;
 - i clienti di età superiore a 75 anni, a prescindere dalle loro condizioni economiche e di salute.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

A ciò si aggiunge che l'identificazione del servizio di maggior tutela come temporaneo regime di prezzo per la vulnerabilità contiene una pericolosa distorsione. Infatti, dal momento che tale servizio può essere erogato solo da esercenti collegati al distributore elettrico locale, durante il periodo transitorio e ipoteticamente fino al 1 aprile 2027 le società di vendita non verticalmente integrate operanti sul mercato libero non potranno offrire il servizio dedicato ai clienti vulnerabili, con il rischio che ciò comporti un rientro in maggior tutela di clienti con caratteristiche di vulnerabilità che in passato hanno già compiuto una scelta attiva di fornitura sul mercato. Si otterrebbe così l'effetto opposto del perseguito riequilibrio, in ottica concorrenziale, della struttura di mercato.

Un effetto che sarebbe ancor più gravemente amplificato qualora il servizio ai clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore di mercato – una volta definita la tariffa a loro dedicata – non sia oggetto di assegnazione mediante procedure competitive, ma si preveda invece un loro tacito trascinarsi in fornitura con società di vendita collegate agli attuali esercenti la maggior tutela. Lo schema di Decreto non fornisce indicazioni a tal proposito, ma se ciò dovesse verificarsi, ne conseguirebbe la replica dell'attuale struttura del mercato tutelato - altamente concentrata - anche sul mercato libero.

Il rischio è che dall'impostazione adottata di escludere i consumatori vulnerabili dall'assegnazione del STG discendano esiti confliggenti non solo con gli obiettivi di concorrenzialità del mercato, ma anche di protezione dei clienti vulnerabili stessi, perseguiti dallo stesso legislatore. Infatti, stanti i risultati emersi dalle precedenti aste per le microimprese, che hanno registrato prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli della tutela, è concreta la possibilità "paradossale" che i consumatori vulnerabili si trovino a pagare un prezzo superiore rispetto ai consumatori domestici non vulnerabili assegnati al STG.

Proposte di intervento

Energia Libera ritiene che i rischi di cui sopra potrebbero essere evitati **qualora l'ARERA procedesse rapidamente alla definizione delle condizioni economiche per la vulnerabilità**, che potrebbero essere offerte ai clienti aventi diritto – qualora ne facciano richiesta - da tutte le società di vendita già a partire da gennaio 2024, anziché fissando la scadenza ultima al 2027. Non ravvediamo infatti particolari motivi o difficoltà che portino a posticiparne la definizione, dal momento che la struttura di questa tariffa è già dettagliatamente descritta nell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 210/21² e di fatto ricalca quanto la stessa ARERA ha invece già definito per applicazione da gennaio 2024 per i consumatori vulnerabili del mercato gas. Ciò consentirebbe peraltro di non allontanarsi eccessivamente dalla data del 1 gennaio 2023, che è quella richiamata nel comma 2 del D.Lgs. 210/21.

In tal caso tutti i clienti domestici potrebbero essere oggetto sin da subito delle procedure di assegnazione del STG domestici, avendo poi i vulnerabili la facoltà di scegliere il prezzo per loro più conveniente tra quello emergente dalle aste per il STG, la tariffa a loro dedicata o altra offerta di mercato

² "A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela (...), i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo la fornitura di energia elettrica **ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio**, così come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati"

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

libero. In tal modo si assicurerebbe inoltre coerenza nel rispetto delle scadenze per la rimozione della tutela su entrambi i mercati, elettrico e gas, e si ridurrebbe il numero di tipologie di fornitura diverse presenti per l'elettricità, la cui numerosità anche AGCM ha identificato come ostacolo all'orientamento del cliente.

Qualora ciò non fosse possibile, **è comunque fondamentale che nel Decreto trovi accoglimento l'auspicio dell'AGCM e sia esplicitamente previsto che le successive aste per l'assegnazione del STG per i vulnerabili si tengano a stretto giro**, onde evitare il prolungarsi e consolidarsi di effetti distorsivi derivanti dal mancato superamento della maggior tutela.

La definizione del numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore con le aste relative ai soli clienti non vulnerabili dovrebbe in ogni caso tenere conto del livello di concentrazione che si potrebbe raggiungere in esito alle gare nel mercato della vendita dell'energia elettrica ai clienti domestici nel suo complesso, posto che circa la metà di tale mercato, non oggetto di asta, manterrebbe invariato l'attuale grado di concentrazione. **Si ritiene pertanto opportuno che lo schema di decreto stabilisca un tetto alle aree aggiudicabili dal singolo operatore inferiore al 35%, quanto meno allineandosi all'indicazione dell'AGCM del 30%.**

Un ulteriore punto di attenzione, che si ritiene particolarmente rilevante, è relativo allo scarso grado di consapevolezza dei clienti in merito al processo in corso. A tal fine, **Energia Libera ritiene opportuno che le istituzioni avvino**, appoggiandosi anche sull'emittente televisiva di Stato (RAI), **una massiva campagna informativa volta a rendere i cittadini italiani consapevoli del passaggio al nuovo servizio di tutele gradualmente e del conseguente cambio di fornitore.**

Nel ringraziarvi per l'attenzione che vorrete dimostrare alle nostre proposte, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Salvatore Pinto

Presidente di Energia Libera

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati

